

CIRCOLARE n. 10/2010

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 02 agosto 2010

-
1. La nuova ritenuta del 10% su spese per detrazioni del 36% e del 55%;
 2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:
 - 2.1. La base imponibile su cui operare la ritenuta del 10%;
 - 2.2. Somme già assoggettate a ritenuta.
-

1 - LA NUOVA RITENUTA DEL 10% SU SPESE PER DETRAZIONI DEL 55% E DEL 36%

Il DL n. 78/2010 (c.d. "Manovra correttiva 2010"), in fase di pubblicazione sulla G.U., all'art. 25 dispone che:

"a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili per i quali spetta la detrazione d'imposta del 36% e del 55%..."

Ciò comporta che, **dall'1.7.2010**, in presenza di un **pagamento con bonifico bancario o postale** da parte di soggetti che **per la spesa sostenuta intendono beneficiare delle detrazioni del 36% e del 55%** la **banca / Posta** è tenuta ad operare una **ritenuta d'acconto del 10%**, all'atto dell'**accredito al beneficiario**.

In merito, la disciplina in esame può essere così schematizzata:

BONIFICI DISPOSTI PER SPESE RELATIVE A:

- **Interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;
- **Interventi di risparmio energetico** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

**SOGGETTO CHE COMMISSIONA L'INTERVENTO/LAVORO BENEFICIARIO DELLA
DETRAZIONE 36% - 55%:**

- **non è interessato dalla nuova disposizione** e pertanto lo stesso dovrà **effettuare il bonifico** alla banca/Posta **con le consuete modalità**, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.

SOGGETTO CHE EFFETTUA L'INTERVENTO/LAVORO:

- riceve l'**accredito** della somma fatturata e corrisposta dal committente tramite bonifico **al netto della ritenuta d'acconto del 10%** operata dalla banca/Posta. Tale ritenuta d'acconto, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca/Posta, potrà essere **scomputata dalle imposte sul reddito**.

BANCHE/POSTE IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- **operano le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa**, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versano la ritenuta d'acconto**, entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod. F24 l'apposito codice tributo "1039" istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 30.6.2010, n. 65/E;
- rilasciano al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la **certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate**.

2 - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 28.7.2010, n. 40/E, è recentemente intervenuta al fine di fornire una serie di chiarimenti "fortemente" attesi dai soggetti interessati, ossia dalle banche/Poste che operano la ritenuta in qualità di sostituti d'imposta e dai soggetti che effettuano gli interventi / lavori oggetto delle citate detrazioni.

2.1 - LA BASE IMPONIBILE SU CUI OPERARE LA RITENUTA D'ACCONTO DEL 10%

L'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 40/E afferma che *"per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d'acconto del 10% deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA forfetaria del 20 per cento"*.

Ciò comporta, quindi, che la **ritenuta d'acconto nella misura del 10%**, da parte delle banche/Poste, va operata sull'**ammontare del bonifico decurtato dell'IVA "forfetizzata" nella misura del 20%**.

Esempio

La ditta Gianni Verdi fattura al sig. Paolo Rossi un intervento di ristrutturazione eseguito sull'abitazione dello stesso. Per il suddetto intervento / lavoro il sig. Rossi intende beneficiare della detrazione del 36%.

In data 2 agosto 2010 il sig. Rossi, secondo le modalità normativamente previste, effettua il bonifico a favore della ditta Gianni Verdi per l'importo di € 7.000.

La banca, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare, sull'importo bonificato di € 7.000, la ritenuta d'acconto del 10% pari a € 583,33 in quanto calcolata sulla "base imponibile" di € 5.833,33 pari all'ammontare di € 7.000 "decurtato" del 20% (7.000 :1,2).

La ditta Gianni Verdi "incasserà" quindi € 6.416,67 (7.000 – 583,33), ma riceverà la certificazione della ritenuta operata e potrà scomputarla dal reddito in sede di dichiarazione

2.2 - SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA

Come noto in alcuni casi il corrispettivo relativo ai citati interventi/lavori **potrebbe già essere assoggettato ad una ritenuta d'acconto.**

Ciò capita, ad esempio, ai professionisti che forniscono prestazioni nell'ambito dei citati interventi "agevolabili" oppure ai condomini che nella veste di sostituti d'imposta, ex art. 25-ter, DPR n. 600/73 operano la ritenuta d'acconto, nella misura del 4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni ricevute relative a contratti di opere o servizi.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare in esame precisa che in tali circostanze, **al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola ritenuta del 10%** di cui al "nuovo" art. 25, DL n. 78/2010.

Sul punto, infatti, l'Agenzia delle Entrate così si esprime:

"in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010.

Lo Studio Giampaoli rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.